LCI Lavorazione Carta Riciclata Italiana S.r.l.

L.C.I. Lavorazione Carta Riciclata italiana S.r.l.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

DATA	DESCRIZIONE	APPROVAZIONE
06/02/2017	Prima emissione	Amministratore Unico
17/02/2018	Aggiornamento generale	Amministratore Unico
16/03/2020	Aggiornamento generale	Amministratore Unico
31/07/2022	Aggiornamento generale	Amministratore Unico
23/03/2023	Aggiornamento Parte Speciale "*reati societari*"	Amministratore Unico

L.C.I. – LAVORAZIONE CARTA RICLICLATA ITALIANA S.R.L.
TREVISO VIALE REPUBBLICA 193 - CAP 31100
C.F. 04139540266
PEC lci-srl@legalmail.it

PARTE GENERALE 9

SEZIONE I 10

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DERIVANTE DA REATO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 10

1.1 PREMESSA 10

1.2 LE SOGGETTIVITÀ GIURIDICHE CONSIDERATE DAL D.LGS. 231/2001 10

1.3 I CASI DI RESPONSABILITÀ 12

1.4 LE IPOTESI DI CONCORSO 15

1.5 L'ESIMENTE 15

1.6 I REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001 15

1.7 LE SANZIONI 16

SEZIONE II 21

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO PRESSO LCI LAVORAZIONE CARTA RICICLATA ITALIANA S.R.L. 21

2.1. FINALITÀ PERSEGUITE DAL "MODELLO 231" 21

2.2. STRUTTURA DEL "MODELLO 231" 22

2.3. DESTINATARI DEL "MODELLO 231" 24

2.4. PROCEDURA DI ADOZIONE DEL MODELLO, AGGIORNAMENTO E DIVULGAZIONE 25

SEZIONE III 28

CONTROLLO, VALUTAZIONE E REVISIONE PERIODICA DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO – L'ORGANISMO DI VIGILANZA 28

3.1. CONSIDERAZIONI GENERALI 28

L.C.I. – LAVORAZIONE CARTA RICLICLATA ITALIANA S.R.L.
TREVISO VIALE REPUBBLICA 193 - CAP 31100
C.F. 04139540266
PEC lci-srl@legalmail.it

3.2. FUNZIONI, POTERI E FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 29

3.3. FLUSSI INFORMATIVI PROVENIENTI DALL'ORGANISMO DI VIGILANZA 31

3.4. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA 32

SEZIONE IV 34

FORMAZIONE E INFORMATIVA 34

4.1. PIANO FORMATIVO 34

4.2. CONTENUTO DELLE SESSIONI FORMATIVE 34

SEZIONE V 36

STRUTTURA ORGANIZZATIVA 36

5.1 PRESENTAZIONE DELLA SOCIETÀ 36

5.1.1. Compagine Societaria 36

5.2. SEGMENTAZIONE DELLE FUNZIONI 38

PARTE SPECIALE A 41

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE -REATI DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI 41

1. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 43

2. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI RIENTRANTI NELL'AREA A RISCHIO "REATI CONTRO LA P.A." – "REATI DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI" E RELATIVI PROTOCOLLI PREVENTIVI 44

3. ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 50

PARTE SPECIALE B 53

L.C.I. – LAVORAZIONE CARTA RICLICLATA ITALIANA S.R.L.
TREVISO VIALE REPUBBLICA 193 - CAP 31100
C.F. 04139540266
PEC lci-srl@legalmail.it

REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI- REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE 53

1. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 54

2. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI RIENTRANTI NELL'AREA A RISCHIO "REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI" - "REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE" 55

3. ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 61

PARTE SPECIALE C 64

DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA ANCHE TRASNAZIONALI – CONTRABBANDO-INDUSTRIA E COMMERCIO 64

1. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 66

2. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI RIENTRANTI NELL'AREA A RISCHIO "DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA ANCHE TRANSNAZIONALI" – "CONTRABBANDO" – "INDUSTRIA E COMMERCIO" 66

3. ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 72

PARTE SPECIALE D 75

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA- DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI – REATI TRIBUTARI 75

1.TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 79

2. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 80

3. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI RIENTRANTI NELL'AREA A RISCHIO "REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO" – "DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI" - "REATI TRIBUTARI" 81

4. ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 90

L.C.I. – LAVORAZIONE CARTA RICLICLATA ITALIANA S.R.L.
TREVISO VIALE REPUBBLICA 193 - CAP 31100
C.F. 04139540266
PEC lci-srl@legalmail.it

PARTE SPECIALE E 92

REATI SOCIETARI 92

1. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 93

2. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI RIENTRANTI NELL'AREA A RISCHIO "REATI SOCIETARI" 95

3. ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 100

PARTE SPECIALE F 99
REATI IN MATERIA DI SAUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 99
1. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 102

2. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI RIENTRANTI NELL'AREA A RISCHIO "REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO" 103

3. ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 106

PARTE SPECIALE G 109

REATI AMBIENTALI 109

1. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 110

2. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI RIENTRANTI NELL'AREA A RISCHIO "REATI AMBIENTALI" 111

3. ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 118

PARTE SPECIALE H 120

REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE - IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE – RAZZISMO E XENOFOBIA 120

1. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 123

L.C.I. – LAVORAZIONE CARTA RICLICLATA ITALIANA S.R.L.
TREVISO VIALE REPUBBLICA 193 - CAP 31100
C.F. 04139540266
PEC lci-srl@legalmail.it

2. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI RIENTRANTI NELL'AREA A RISCHIO "REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE-IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE -RAZZISMO E XENOFOBIA" 124

3. ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 128

1.PREMESSA 131

2. I VALORI ED I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 131

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 135

4. CRITERI DI CONDOTTA NEI CONFRONTI DEI FORNITORI 143

5. TENUTA DI INFORMATIVA CONTABILE E GESTIONALE 145

6. MODALITÀ DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE 147

7. CONTRATTUALISTICA 148

8. L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA 148

9. CRITERI DI CONDOTTA NEI CONFRONTI DEI CLIENTI 148

10. CRITERI DI CONDOTTA NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE 150

11. CRITERI DI CONDOTTA NEI CONFRONTI DI PARTITI POLITICI E ORGANIZZAZIONI SINDACALI 152

12. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E MODALITÀ DI IMPLEMENTAZIONE DEL CODICE ETICO 153

13. SISTEMA SANZIONATORIO 154

14. CHIARIMENTI SUL CODICE E SEGNALAZIONI DELLE VIOLAZIONI 156

SISTEMA DISCIPLINARE 157

1. PRINCIPI GENERALI 158

L.C.I. – LAVORAZIONE CARTA RICLICLATA ITALIANA S.R.L.
TREVISO VIALE REPUBBLICA 193 - CAP 31100
C.F. 04139540266
PEC lci-srl@legalmail.it

2. SOGGETTI DESTINATARI 159

3. VIOLAZIONE DEL MODELLO 159

4. LE SANZIONI 160

5. CRITERI DI COMMISURAZIONE DELLE SANZIONI 165

6. ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI ED IRROGAZIONE DELLE SANZIONI 166

7. VALIDITÀ 166

REGOLAMENTO PER LE SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI 167

ALLEGATI:

All. 1 Organigramma

All. 2 As is Analysis;

All. 3 Gap analysis e risk assessment

L.C.I. – LAVORAZIONE CARTA RICLICLATA ITALIANA S.R.L.
TREVISO VIALE REPUBBLICA 193 - CAP 31100
C.F. 04139540266
PEC lci-srl@legalmail.it

LCI Lavorazione Carta Riciclata Italiana S.r.l.

PARTE GENERALE

L.C.I. – LAVORAZIONE CARTA RICLICLATA ITALIANA S.R.L.
TREVISO VIALE REPUBBLICA 193 - CAP 31100
C.F. 04139540266
PEC lci-srl@legalmail.it

SEZIONE I

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DERIVANTE DA REATO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

1.1 PREMESSA

Il D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001, contiene la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Con tale introduzione, l'ordinamento giuridico italiano ha riconosciuto una responsabilità amministrativa della persona giuridica che si aggiunge a quella – penale – della persona fisica che ha materialmente commesso il reato, entrambe oggetto di accertamento nel corso del medesimo procedimento innanzi al giudice penale.

Occorre precisare che sebbene le caratteristiche essenziali della responsabilità dell'ente siano disciplinate e previste da un sistema normativo penalistico, la forma di responsabilità prevista dal D. Lgs. 231/2001 a carico dell'ente è di natura amministrativa.

Il fatto costituente reato, commesso da un dipendente o rappresentante dell'ente, opera su due livelli paralleli, in quanto, da una parte, integra un illecito penale ascrivibile all'individuo che lo ha commesso, dall'altra sostanzia un illecito amministrativo posto a carico dell'ente nel cui **interesse** o **vantaggio** quel medesimo atto o fatto è stato commesso.

*

1.2 LE SOGGETTIVITÀ GIURIDICHE CONSIDERATE DAL D.LGS. 231/2001

L'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 231/2001 individua le soggettività giuridiche interessate dalle disposizioni normative dettate in tema di responsabilità amministrativa dipendente da reato.

Trattasi degli "*enti forniti di personalità giuridica e delle società e associazioni anche prive di personalità giuridica*".

Il medesimo articolo, al comma 2, precisa che – le disposizioni del decreto – non si applicano "*allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli enti pubblici non economici, nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale*".

L.C.I. – LAVORAZIONE CARTA RICLICLATA ITALIANA S.R.L.
TREVISO VIALE REPUBBLICA 193 - CAP 31100
C.F. 04139540266
PEC lci-srl@legalmail.it

Ex *adverso*, sono compresi nella disciplina del D.Lgs. 231/2001 gli enti a soggettività pubblica - ma privi di pubblici poteri - ed i cosiddetti enti pubblici economici.

Art. 1 Soggetti

1. Il decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

2. **Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.**

3. **Non si applicano** allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

L.C.I. – LAVORAZIONE CARTA RICLICLATA ITALIANA S.R.L.
TREVISO VIALE REPUBBLICA 193 - CAP 31100
C.F. 04139540266
PEC lci-srl@legalmail.it

1.3 I CASI DI RESPONSABILITÀ

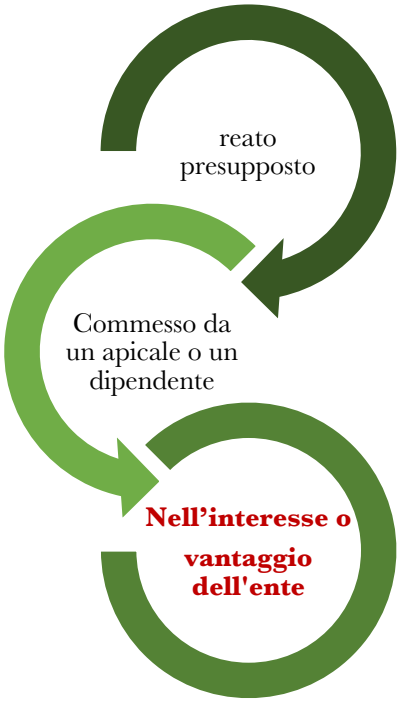

Gli artt. 5, 6, 7 ed 8 del D.Lgs. 231/2001 disciplinano i casi di responsabilità amministrativa dell'ente.

In *primis*, occorre sottolineare che la responsabilità in parola sussiste nel caso in cui i reati siano stati commessi nell'***interesse*** o a ***vantaggio*** dell'ente stesso:

1) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso.
2) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto n. 1, quando la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

L.C.I. – LAVORAZIONE CARTA RICLICLATA ITALIANA S.R.L.
TREVISO VIALE REPUBBLICA 193 - CAP 31100
C.F. 04139540266
PEC lci-srl@legalmail.it

In ogni caso, sull'ente non ricade responsabilità alcuna qualora le persone sopra indicate ai punti 1) e 2) **abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi**.

Qualora l'autore dell'illecito sia un soggetto definito "*in posizione apicale*" la colpevolezza dell'ente è presunta, a meno che il medesimo non sia in grado di dimostrare:

- di **avere adottato ed efficacemente attuato**, prima della commissione del fatto costituente reato, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire la commissione di illeciti come quello verificatosi;
- di **aver vigilato sul corretto funzionamento e sulla rispettosa osservanza di tali modelli**, attraverso un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- che il **comportamento** che ha causato il reato è stato attuato dal soggetto in posizione apicale **eludendo fraudolentemente** i citati modelli di organizzazione e controllo.

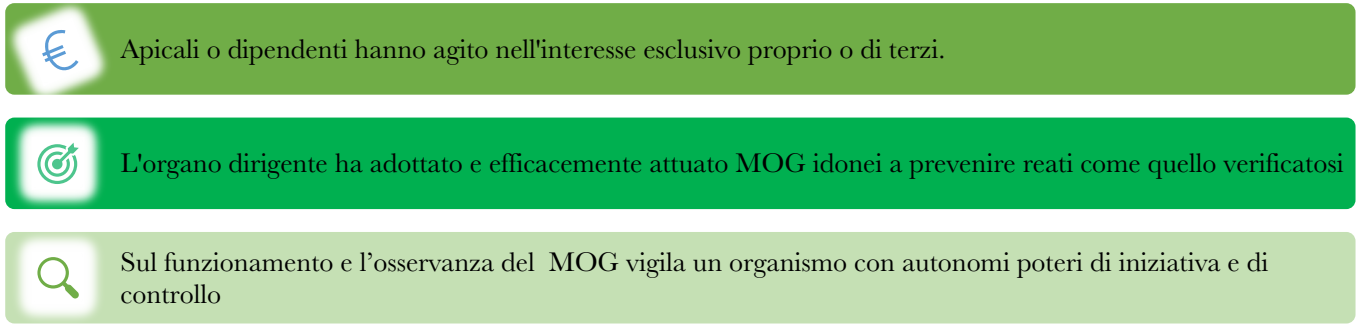

Qualora, invece, la condotta penalmente rilevante sia opera di soggetti "*sottoposti all'altrui direzione*", affinché si configuri la responsabilità in capo all'ente è necessario il verificarsi delle seguenti condizioni:

- colpevolezza del soggetto subordinato;

L.C.I. – LAVORAZIONE CARTA RICLICLATA ITALIANA S.R.L.
TREVISO VIALE REPUBBLICA 193 - CAP 31100
C.F. 04139540266
PEC lci-srl@legalmail.it

- la commissione del reato nell'interesse od a vantaggio dell'ente;
- l'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza da parte dei soggetti posti in posizione apicale.

Nello specifico, il comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. 231/2001 stabilisce che "*l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza*", mentre il comma 2 dello stesso articolo prevede che in ogni caso non sia configurabile inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza laddove l'ente abbia "*adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi*".

La disposizione dell'art. 8 del D.Lgs. 231/2001 chiarisce come la responsabilità dell'ente – pur presupponendo una responsabilità penale - sia autonoma rispetto a quella dell'autore del reato. Trattandosi di un titolo autonomo di responsabilità, la medesima fa capo direttamente all'ente e si aggiunge ad altre eventuali forme di responsabilità patrimoniale originate da fatto illecito previste dagli artt. 190 e 197 del codice penale.

Inoltre, il comma primo del predetto art. 8 chiarisce che

La responsabilità dell'ente sussiste **anche quando**:

l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile

il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia (prescrizione, morte del reo)

Ciò per evitare una impunità dell'ente in tutti quei casi in cui – in presenza di un fatto di reato - la complessità strutturale ed organizzativa di tale soggettività giuridica può essere di ostacolo all'individuazione del soggetto penalmente responsabile dell'illecito.

La responsabilità dell'ente resta ferma anche nel caso in cui il reato sussista, ma subisca una vicenda estintiva. L'unica ipotesi di estinzione della responsabilità a carico dell'ente è data dall'amnistia, intervenendo la quale, non si potrà procedere neanche nei confronti di quest'ultimo.

*

L.C.I. – LAVORAZIONE CARTA RICLICLATA ITALIANA S.R.L.
TREVISO VIALE REPUBBLICA 193 - CAP 31100
C.F. 04139540266
PEC lci-srl@legalmail.it

1.4 LE IPOTESI DI CONCORSO

La Responsabilità dell'ente può sussistere anche laddove il dipendente autore dell'illecito abbia concorso nella sua realizzazione con soggetti estranei all'organizzazione dell'ente medesimo.

Tale ipotesi è rappresentata nel codice penale dagli articoli 110[1] e 113[2].

Diverse possono essere le aree di *business* in cui può verificarsi il rischio di coinvolgimento in concorso del dipendente con vantaggio dell'ente.

In particolare, la responsabilità in concorso dell'*extraneus* può ricorrere laddove costui, consapevole della particolare qualifica soggettiva del suo *partner* criminale, concorra nella condotta di reato proprio a quest'ultimo ascrivibile.

*

1.5 L'ESIMENTE

Al fine di eliminare e/o limitare dunque la responsabilità dell'ente, appare opportuno e necessario adottare un "*Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo*" idoneo a prevenire la realizzazione di illeciti penali e a scongiurare la responsabilità amministrativa dell'ente connessa ai reati medesimi.

*

1.6 I REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001

I reati per i quali sono applicabili le previsioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001 sono indicati negli artt. 24, 24-*bis*, 24-*ter*, 25, 25-*bis*, 25-*bis.1*, 25-*ter*, 25-*quarte*, *25-quater.1*, 25- *quinquies*, 25-*sexies*, 25-*septies*, 25-*octies*, 25-*octies*.1, 25-*novies*, 25-*decies*, 25-*undecies*, 25-*duocedies*, 25-*terdecies*, 25-*quaterdecies*, 25-*quinquiesdecies*, 25-*sexiesdecies*, 25-*septiesdecies*, 25-*duodevicies*, 26 (delitto tentato), del medesimo decreto.

*

[1] Art. 110 *(Pena per coloro che concorrono nel reato)* c.p.: "*Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti".*

[2] Art. 113 *(cooperazione nel delitto colposo)* c.p.: *"Nel delitto colposo, quando l'evento è stato cagionato dalla cooperazione di più persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso. La pena è aumentata per chi ha determinato altri a cooperare nel delitto, quando concorrono le condizioni stabilite nell' articolo 111 e nei numeri 3 e 4 dell'articolo 112".*

L.C.I. – LAVORAZIONE CARTA RICLICLATA ITALIANA S.R.L.
TREVISO VIALE REPUBBLICA 193 - CAP 31100
C.F. 04139540266
PEC lci-srl@legalmail.it

1.7 LE SANZIONI

Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono dettate dagli artt. 9-23 del D.Lgs. 231/2001 e si sostanziano:

- nelle **sanzioni pecuniarie**, anche in ipotesi di tentativo;
- nelle **sanzioni interdittive**, anche in ipotesi di tentativo;
- nella **confisca** relativa al prezzo o al profitto del reato
- nella **pubblicazione della sentenza**, cui l'ente può essere condannato qualora a suo carico sia prevista una sanzione interdittiva.

*

- **Le sanzioni pecuniarie**

La commisurazione della sanzione pecuniaria avviene per **quote**, secondo un meccanismo che ricalca in parte quello dei c.d. "*tassi giornalieri*", ben conosciuto in altri paesi europei, e che -invece- costituisce un *novum* assoluto per il nostro sistema.

Si tratta di un modello commisurativo che consente di distinguere tra il numero di quote di sanzione che il Giudice determinerà nell'ambito della cornice edittale, tenuto conto della gravità del fatto di reato commesso dalle persone indicate nell'art. 5 e l'importo di ogni singola quota, che sarà commisurata alle condizioni economiche e patrimoniali della persona giuridica o dell'ente.

In altri termini, nella quantificazione della sanzione pecuniaria, il Giudice è tenuto a compiere due valutazioni distinte:

a. in primo luogo, deve fissare il numero di quote sulla base di indici legati alla *gravità dell'illecito commesso*; in particolare, deve tener conto della *gravità del fatto*, del *grado della responsabilità dell'ente*, nonché dell'*attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto* e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti (art.11, comma 1);

b. in secondo luogo, deve determinare l'ammontare di ogni singola quota, tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione (art. 11, comma 2).

La moltiplicazione delle quote per l'unità di misura scaturente dalla seconda operazione viene a determinare l'ammontare complessivo della sanzione da infliggere; il tutto, ovviamente, nel rispetto dell'ammontare minimo e massimo della sanzione pecuniaria stabilito dalla Legge n. 300/2000.

L.C.I. – LAVORAZIONE CARTA RICLICLATA ITALIANA S.R.L.
TREVISO VIALE REPUBBLICA 193 - CAP 31100
C.F. 04139540266
PEC lci-srl@legalmail.it

Va subito rilevato che rispetto alle Legge n. 689/1981 – vera e propria "*Legge-quadro*" sull'illecito amministrativo- rappresentano una novità i criteri del "*grado di responsabilità*" dell'ente e dell'"*attività svolta per prevenire ulteriori illeciti*".

Il criterio della "*gravità del fatto*" è analogo a quello previsto dall'art. 133, comma 1, c.p. (che parla ovviamente, di "*gravità del reato*") e dall'art. 11 della Legge n. 689/1981: a questo fine gioca un ruolo fondamentale la gravità del danno.

Il D.Lgs. 231/2001 non contiene poi un rinvio al disposto dell'art. 133, comma 2, c.p., che si riferisce alla "*capacità a delinquere*": ciò sembra porre dei problemi circa la rilevanza delle precedenti condanne dell'ente, mentre la condotta susseguente al reato (art. 133, comma 2, n.3 c.p.) può rientrare in parte nell'ultimo criterio di cui all'art. 11 comma 1.

Per quanto riguarda il "*grado di responsabilità*" dell'ente, esso sarà tanto più alto se mancano i Modelli organizzativi ovvero quanto più sono insufficienti o non sono effettivi i modelli stessi.

In altri termini: **tanto maggiore è il grado di responsabilità dell'ente, quanto più l'ente stesso non ha mostrato di volersi adeguatamente premunire dal "*rischio-reato*"** (si potrebbe dire: quanto più l'ente ha dimostrato di non assurgere al livello di "ente modello", in relazione all'instaurazione di una cultura della legalità interna).

Nel caso di reato commesso dai soggetti sottoposti all'altrui vigilanza, andranno considerate pure la misura e la diffusione dell'omessa vigilanza dei soggetti apicali.

Il grado della colpa contemplato dall'art. 133, comma 1, c.p. deve correttamente rientrare in questo espresso criterio, che, più incisivamente, il Progetto di revisione del codice penale elaborato, ormai qualche anno fa, dalla Commissione Grosso (art. 127, comma4) definisce "*grado di coinvolgimento*" della persona giuridica. L'attività riparatoria rappresenta un *quid* successivo rispetto all'illecito, che dimostra resipiscenza, quindi minore propensione a futuri illeciti.

L'attività di prevenzione consiste essenzialmente nell'apprestare i *compliance programs*, cioè i modelli di organizzazione, gestione e controllo ex artt. 6 e 7.

Con riguardo poi, alla determinazione dell'importo della quota, occorre chiedersi in quale modo il giudice accerterà le condizioni economiche dell'ente[3] .

- **Le Sanzioni interdittive**

[3] Secondo la Relazione di accompagnamento, "*il giudice potrà avvalersi dei bilanci o delle altre scritture comunque idonee a fotografare tali condizioni. In taluni casi la prova potrà essere conseguita anche tenendo in considerazione le dimensioni dell'ente e la sua posizione di mercato…*".

L.C.I. – LAVORAZIONE CARTA RICLICLATA ITALIANA S.R.L.
TREVISO VIALE REPUBBLICA 193 - CAP 31100
C.F. 04139540266
PEC lci-srl@legalmail.it

Più articolati sono i requisiti della scelta delle (più invasive) sanzioni interdittive.

Il D.Lgs. n. 231/2001 prevede le seguenti sanzioni interdittive:

a) l'interdizione dall'esercizio di attività;

b) la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

c) il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;

e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano **insieme alla sanzione pecuniaria** e possono, per un verso, paralizzare lo svolgimento dell'attività dell'ente, per altro verso, condizionarla attraverso la limitazione della capacità giuridica ovvero con la sottrazione delle risorse finanziarie.

Si tratta dunque di sanzioni particolarmente invasive e temute che, proprio per questo, la legge delega impone di applicare solo nei casi più gravi.

Le sanzioni interdittive hanno una **durata minima di tre mesi e massima di due anni** ad eccezione dei casi indicati nell'art. 25, comma 5 del D. Lgs. 231/2001, relativo ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, così come modificato dalla Legge del 9 gennaio 2019, n.3, (c.d. *spazzacorrotti*).

In seguito al suddetto intervento normativo, infatti, è stata aumentata la durata di tali sanzioni, calibrando la durata delle suddette interdittive, a seconda della qualifica rivestita dal soggetto autore del reato e precisamente in base al fatto che questo sia soggetto "*apicale*" o "*sottoposto*".

Nel primo caso (*apicali*), la durata delle interdittive è compresa tra 4 e 7 anni, nel secondo caso (*sottoposti*), la durata delle interdittive è compresa tra 2 e 4 anni.

Non è stata modificata invece, la durata delle corrispondenti misure cautelari, le quali possono avere durata massima di un anno oppure, se disposte dopo la sentenza di condanna di primo grado, 1 anno e 4 mesi.

Con la Legge n.3 del 2019, inoltre, è stato aggiunto all'art. 25 (*Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione*) del Decreto 231, il comma 5-*bis* che dispone:

L.C.I. – LAVORAZIONE CARTA RICLICLATA ITALIANA S.R.L.
TREVISO VIALE REPUBBLICA 193 - CAP 31100
C.F. 04139540266
PEC lci-srl@legalmail.it

"*Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2*".

Di particolare importanza è la norma dell'art. 14[4], in tema di *criteri di scelta delle sanzioni interdittive.*

Il comma 1 stabilisce che *"le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente".*

Si richiama in tal caso l'attenzione del giudice sulla circostanza che la sanzione interdittiva non deve ispirarsi ad un criterio applicativo generalizzato ed indiscriminato.

Al contrario, occorre individuare la fonte, la causa dell'illecito nel contesto dell'attività che essa svolge.

Le sanzioni, per quanto possibile, devono colpire *il ramo di attività* in cui si è sprigionato l'illecito, in omaggio ad un principio di economicità e proporzione.

Per queste ragioni, si è previsto, con riguardo al divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, la frazionabilità di questa sanzione, che potrà avere ad oggetto alcuni contratti o riguardare solo alcune amministrazioni. Quanto ai *criteri commisurativi* da utilizzare per individuare il tipo e la durata della sanzione interdittiva da erogare, valgono quelli indicati nell'art. 11[5] con un'interazione relativa alla necessità che il giudice tenga conto dell'efficacia delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso. In ogni caso, come per le sanzioni pecuniarie, non si procede all'applicazione delle sanzioni interdittive nei casi in cui *"l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo",* nonché qualora *"il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità".*

---

[4] Articolo 14 - Criteri di scelta delle sanzioni interdittive "1. *Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso. 2. Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L'interdizione dall'esercizio di un'attività comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività. 3. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente. 4. L'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata*".

[5] Articolo 11 - Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria. *"1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. 2. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione. 3. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, l'importo della quota è sempre di lire duecentomila".*

L.C.I. – LAVORAZIONE CARTA RICLICLATA ITALIANA S.R.L.
TREVISO VIALE REPUBBLICA 193 - CAP 31100
C.F. 04139540266
PEC lci-srl@legalmail.it

- **La Confisca del prezzo o del profitto del reato**

Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca (art. 19 del Decreto) - anche per equivalente – del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

La confisca può, inoltre, avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato qualora non fosse possibile eseguire la stessa con riguardo all'esplicito profitto del reato.

- **La Pubblicazione della sentenza**

Qualora sia applicata all'ente una sanzione interdittiva, può essere disposta dal giudice – e a spese dell'ente medesimo - la pubblicazione della sentenza di condanna (art. 18 del Decreto) in una o più testate giornalistiche, per estratto o per intero e a spese dell'ente, unitamente all'affissione nel Comune dove l'ente ha la sede principale.

*

L.C.I. – LAVORAZIONE CARTA RICLICLATA ITALIANA S.R.L.
TREVISO VIALE REPUBBLICA 193 - CAP 31100
C.F. 04139540266
PEC lci-srl@legalmail.it

SEZIONE II

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO PRESSO LCI LAVORAZIONE CARTA RICICLATA ITALIANA S.R.L.

2.1. FINALITÀ PERSEGUITE DAL "MODELLO 231"

Attraverso l'adozione del "*Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001*" (in seguito anche solo "*Modello 231*") *L.C.I. Lavorazione Carta Riciclata italiana S.r.l.,* si propone l'obiettivo di mettere a punto un modulo comportamentale ed organizzativo, calibrato sulle specifiche esigenze in termini di prevenzione della responsabilità amministrativa degli enti per reati commessi da coloro i quali prestano un servizio per la Società stessa, dai dipendenti (impiegati, quadri, dirigenti) nonché dai vertici aziendali.

In particolare, l'obiettivo perseguito dal presente "*Modello 231*" è quello di prevenire la commissione, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, di tutti gli illeciti penali richiamati dalle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, i quali rappresentano – nel contempo - il presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente disciplinata dal predetto corpus normativo.

Nello specifico, il "*Modello 231*" persegue le seguenti finalità:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- verificare e documentare le operazioni a rischio;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società nelle "*aree di attività a rischio*", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito punibile con sanzioni penali e amministrative;
- consentire alla Società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle "*aree di attività a rischio*", di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione di illeciti penali;
- favorire l'implementazione di un "*Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro* (SGSL)" tale da eliminare o minimizzare in modo accettabile i rischi legati all'attività lavorativa;
- monitorare e migliorare continuamente il "*Sistema di Gestione per la Sicurezza sul Lavoro* (SGSL)";

L.C.I. – LAVORAZIONE CARTA RICLICLATA ITALIANA S.R.L.
TREVISO VIALE REPUBBLICA 193 - CAP 31100
C.F. 04139540266
PEC lci-srl@legalmail.it

- predisporre idonei sistemi di registrazione delle attività relative alla sicurezza ed alla salute sul luogo di lavoro;
- individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di reati;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel "*Modello 231*".
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del "*Modello 231*";
- attribuire all'Organismo di Vigilanza specifici poteri di controllo sull'efficacia e sul corretto funzionamento del "*Modello 231*".

2.2. STRUTTURA DEL "*MODELLO 231*"

Il "*Modello 231*" adottato da *L.C.I. Lavorazione Carta Riciclata italiana S.r.l* si compone delle seguenti parti:

- Parte Generale
- Parti Speciali:
  - Parte Speciale A, nel cui ambito è stata individuata l'area a rischio "*reati contro la Pubblica Amministrazione*" e reati di "*induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria";*
  - Parte Speciale B, nel cui ambito è stata individuata l'area a rischio "*reati informatici e trattamento illecito dei dati – reati in materia di violazione del diritto d'autore*";
  - Parte Speciale C nel cui ambito è stata individuata l'area a rischio "*delitti di criminalità organizzata" anche transnazionale – "delitti di contrabbando" – "Industria e Commercio";*
  - Parte Speciale D, nel cui ambito è stata individuata l'area a rischio "*reati di riciclaggio, ricettazione e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio" -"delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti" - "reati tributari";*
  - Parte Speciale E, nel cui ambito è stata individuata l'area a rischio "*reati societari*";

L.C.I. – LAVORAZIONE CARTA RICLICLATA ITALIANA S.R.L.
TREVISO VIALE REPUBBLICA 193 - CAP 31100
C.F. 04139540266
PEC lci-srl@legalmail.it

- Parte Speciale F, nel cui ambito è stata individuata l'area a rischio "*reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro*";
- Parte Speciale G, nel cui ambito è stata individuata l'area a rischio "*reati ambientali*";
- Parte Speciale H, nel cui ambito è stata individuata l'area a rischio "*reati contro la personalità individuale*" - "*impiego dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*" – "*razzismo e xenofobia*".

Per tutti i reati 231 non considerati nelle parti speciali del MOG in quanto ritenuti meno impattanti rispetto all'attività svolta dalla Società rilevano comunque i principi generali di comportamento indicati nelle singole parti speciali nonché i principi contenuti nel Codice Etico nonché, laddove attinenti, i protocolli preventivi speciali indicati nelle singole parti speciali.

- **Codice Etico**

Il Codice Etico è parte integrante e sostanziale del presente "*Modello 231*" e rappresenta uno strumento volontario di autoregolamentazione con cui la Società ha lo scopo di esprimere i principi di "*deontologia aziendale*" che riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti coloro i quali operano "*per*" e "*con*" *L.C.I. Lavorazione Carta Riciclata italiana S.r.l.*

Segnatamente, il Codice Etico rappresenta la "*Carta Costituzionale*" dell'impresa, in cui vengono definiti i diritti ed i doveri morali e le conseguenti responsabilità etico-sociali alla cui osservanza è tenuto ogni partecipante all'organizzazione imprenditoriale. Il Codice Etico rappresenta, per la compagine sociale, la codificazione delle politiche di controllo dei comportamenti individuali. Esso costituisce un mezzo efficace per prevenire comportamenti irresponsabili o illeciti da parte di chi opera in nome e per conto dell'ente, attraverso l'introduzione della definizione chiara ed esplicita delle responsabilità etiche e sociali dei propri amministratori, dirigenti, quadri, dipendenti e fornitori. Il Codice Etico è il principale strumento d'implementazione dell'etica all'interno della Società ed è un mezzo idoneo a garantire una gestione equa ed efficace delle transazioni e delle relazioni umane, che sostiene la reputazione dell'impresa, in modo da creare fiducia verso l'esterno.

- **Sistema disciplinare**

La predisposizione di un adeguato sistema disciplinare volto a sanzionare la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 e, in generale, delle procedure interne previste dal "*Modello 231*" (Parte Generale, Parti Speciali, Codice Etico) rappresenta uno degli aspetti

L.C.I. – LAVORAZIONE CARTA RICLICLATA ITALIANA S.R.L.
TREVISO VIALE REPUBBLICA 193 - CAP 31100
C.F. 04139540266
PEC lci-srl@legalmail.it

essenziali per garantire l'effettività del presente modulo organizzativo e gestionale. Ne consegue che, l'elaborazione del documento in parola integra un passaggio necessario della stesura del modello e rappresenta una parte fondamentale del "*Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa*".

Il Modello si propone come finalità quelle di:

- integrare, rafforzandolo, il sistema di governo societario, che presiede alla gestione e al controllo della Società;
- definire un sistema strutturato ed organico di strumenti di prevenzione e controllo del rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto;
- informare e formare i Destinatari del Modello in merito all'esistenza di detto sistema e alla necessità che la loro condotta sia costantemente conforme ad esso;
- ribadire che *L.C.I. Lavorazione Carta Riciclata italiana S.r.l.* non tollera comportamenti illeciti, non rilevando in alcun modo la finalità perseguita ovvero l'erroneo convincimento di agire nell'interesse o a vantaggio della Società, in quanto tali comportamenti sono comunque contrari ai principi etici e ai valori cui la società si ispira e dunque in contrasto con l'interesse della stessa;
- sensibilizzare e rendere tutti coloro che operano in nome, per conto o comunque nell'interesse della Società consapevoli del fatto che la commissione di un reato presupposto nel malinteso interesse della Società dà luogo non soltanto all'applicazione di sanzioni penali nei confronti dell'agente, ma anche di sanzioni amministrative nei confronti della Società, esponendola a pregiudizi finanziari, operativi e di immagine;
- informare tutti coloro che operano in nome, per conto o comunque nell'interesse della *L.C.I. Lavorazione Carta Riciclata italiana S.r.l* che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà, prima e indipendentemente dall'eventuale commissione di fatti costituenti reato, l'applicazione di sanzioni disciplinari e/o contrattuali.

*

2.3. DESTINATARI DEL "*MODELLO 231*"

Sono destinatari del "*Modello 231*" tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi della *L.C.I. Lavorazione Carta Riciclata italiana S.r.l*

I "*destinatari*" del "*Modello 231*" si identificano con le figure aziendali individuate nell'Organigramma della Società, tempo per tempo vigente.

L.C.I. – LAVORAZIONE CARTA RICLICLATA ITALIANA S.R.L.
TREVISO VIALE REPUBBLICA 193 - CAP 31100
C.F. 04139540266
PEC lci-srl@legalmail.it

Tale documento, ove modificato, dovrà prontamente essere comunicato all'Organismo di Vigilanza al fine di verificare se le variazioni intervenute comportano una modifica sostanziale tale da comportare un aggiornamento del Modello 231.

Relativamente ai dipendenti della *L.C.I. Lavorazione Carta Riciclata italiana S.r.l* si precisa che, le regole e le prescrizioni contenute nel Modello integrano il comportamento che il dipendente è tenuto a osservare in conformità delle regole di ordinaria diligenza.

In tale ottica i dipendenti devono pienamente conoscere i contenuti del Modello e del Codice Etico e promuoverne il rispetto da parte dei terzi che abbiano relazioni con la Società.

Per quanto riguarda le parti terze, invece, si specifica che le stesse non sono dirette destinatarie del Modello 231 essendo esterne alla struttura organizzativa della Società, tuttavia, sono contrattualmente tenute all'osservanza dei principi del Codice Etico ad esse reso noto nel momento di stipulazione del contratto.

A tal fine, pertanto, non dovranno essere stipulati o rinnovati contratti di fornitura, appalto e consulenza con soggetti – persone fisiche o giuridiche – che siano stati condannati con sentenza definitiva per uno dei reati di cui al D.lgs. 231/2001.

*

2.4. PROCEDURA DI ADOZIONE DEL MODELLO, AGGIORNAMENTO E DIVULGAZIONE

La *L.C.I. Lavorazione Carta Riciclata italiana S.r.l* nell'intento di dotarsi di un sistema completo che garantisca condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali, a tutela della propria immagine e delle aspettative dei soci, ha ritenuto di dover adottare il presente "*Modello 231*", nella consapevolezza della necessità di porre in essere un complesso organizzato di principi, regole, procedure idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte di tutti i destinatari del presente modello organizzativo, siano essi amministratori, dipendenti, rappresentanti, *partners*, consulenti, fornitori e terzi in genere e di doverlo aggiornare in conseguenza dell'esperienza applicativa e degli aggiornamenti normativi del D. Lgs. 231/2001.

In considerazione di quanto previsto dal D. Lgs. 231/2001, il quale qualifica il "*Modello 231*" come atto di emanazione dell'Organo Amministrativo, la sua adozione ed aggiornamento sono deliberati dall'Amministratore Unico.

In particolare, sulla scorta delle segnalazioni, delle relazioni periodiche, degli eventuali mutamenti della struttura organizzativa e gestionale, degli interventi normativi modificativi del dettato del D. Lgs. 231/2001, l'Organismo di Vigilanza, per espressa previsione dello stesso decreto, ha il compito di segnalare la necessità di curare l'aggiornamento del "*Modello 231*" al fine di garantire la sua adeguatezza e idoneità, proponendo all'Organo Amministrativo ogni utile intervento.

L.C.I. – LAVORAZIONE CARTA RICLICLATA ITALIANA S.R.L.
TREVISO VIALE REPUBBLICA 193 - CAP 31100
C.F. 04139540266
PEC lci-srl@legalmail.it

L'Amministratore Unico è come espressamente previsto nel testo del D.Lgs. 231/2001, l'organo statutario cui compete la responsabilità circa l'efficace applicazione del "*Modello 231*"; a tal fine, valuta l'effettiva implementazione del "*Modello 231*", sia in termini di suo aggiornamento, sia in termini di sua modifica, sia, infine, in termini di sua completa revisione.

In considerazione delle indicazioni giurisprudenziali intervenute sul tema, ogni intervento di modifica e/o integrazione sostanziale del "*Modello 231*" dovrà essere deliberato dall'Amministratore Unico.

Anche eventuali modifiche dei protocolli specifici/procedure relative ai reati presupposto del modello necessitano di adozione deliberata dall'Amministratore Unico.

A tal fine, per una più immediata applicazione delle procedure suddette, potrà essere nominato come referente dell'aggiornamento del Modello un singolo soggetto aziendale.

***

Una volta approvato l'aggiornamento del Modello 231, seguirà un'attività di *comunicazione* e *divulgazione* dello stesso, nonché la *formazione* dei destinatari di esso.

È compito dell'organo dirigente dare comunicazione del Modello, del relativo Codice Etico e delle procedure aziendali. L'Organismo di Vigilanza dovrà verificare che tale attività sia svolta efficacemente.

L'attività di *Comunicazione* può essere attuata tramite:

- comunicazioni per posta ordinaria;
- comunicazione per posta elettronica;
- affissione su bacheca aziendale;
- pubblicazione via Internet;
- consegna cartacea dei documenti con firma di un apposito modulo di conferma dell'avvenuta ricezione;

ed è rivolta alle figure interne all'ente (Amministratore Unico, soggetti apicali, personale dipendente e non, neoassunti).

L.C.I. – LAVORAZIONE CARTA RICLICLATA ITALIANA S.R.L.
TREVISO VIALE REPUBBLICA 193 - CAP 31100
C.F. 04139540266
PEC lci-srl@legalmail.it

Medesime sono le modalità di attuazione dell'attività di *Divulgazione* da parte dell'Organo Amministrativo*;* questa, tuttavia, è rivolta alle figure esterne (es. fornitori, agenti, clienti, consulenti esterni).

La predisposizione dell'attività di *Formazione* sul Modello e sul Codice Etico è di competenza dell'Organo amministrativo.

Essa è rivolta sia alle figure interne che esterne all'ente e può realizzarsi tramite:

- intranet aziendale;
- corsi *online*;
- *e-learning*;
- formazione in aula;
- adeguati test finali di verifica dell'apprendimento;
- predisposizione di materiale formativo interno.

Inoltre, il programma di formazione deve:

- essere modulato in funzione dei destinatari;
- prevedere l'obbligatorietà della partecipazione ai corsi del personale;
- interessare tutto il personale aziendale;
- prevedere una verifica dell'efficacia dei corsi, con l'ausilio di test finali di apprendimento;
- essere svolto periodicamente ed ogni volta in caso di aggiornamento/modifiche.

L.C.I. – LAVORAZIONE CARTA RICLICLATA ITALIANA S.R.L.
TREVISO VIALE REPUBBLICA 193 - CAP 31100
C.F. 04139540266
PEC lci-srl@legalmail.it

SEZIONE III

CONTROLLO, VALUTAZIONE E REVISIONE PERIODICA DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO – L'ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1. CONSIDERAZIONI GENERALI

L'efficacia del "*Modello 231*" e la sua costante applicazione da parte della struttura aziendale dipende dalla sua capacità di adattarsi alle condizioni ambientali ed organizzative del momento.

Se tali condizioni mutano anche il "*Modello 231*" deve mutare per mantenere i controlli efficaci. Si ricorda, infatti, che lo stesso D. Lgs. 231/2001 prevede la nomina di un apposito organismo dell'ente deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del *Modello di organizzazione e gestione e controllo*, nonché sul suo aggiornamento nel qual caso vi fossero mutamenti normativi o gestionali dell'ente stesso.

L'Amministratore Unico, nella scelta dell'Organismo di Vigilanza, deve valutare i seguenti elementi:

- **autonomia e indipendenza:** i requisiti di autonomia e indipendenza presuppongono che l'Organismo di Vigilanza non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali dell'ente;
- **continuità d'azione**: è il requisito che caratterizza la necessità di una costante, continua e avvolgente attività di monitoraggio e di aggiornamento del Modello legata all'evoluzione della normativa di riferimento ed al mutare dello scenario aziendale;
- **professionalità**: l'Organismo di Vigilanza possiede, al suo interno, competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio.

*

L'Organismo di Vigilanza della *L.C.I. Lavorazione Carta Riciclata italiana S.r.l* è monocratico e dura in carica per tre anni a partire dalla data di accettazione della nomina deliberata dall'Amministratore Unico.

Laddove nello svolgimento di una determinata attività emergesse una situazione di conflitto di interesse da parte dell'OdV, questo dovrà comunicarlo all'Organo Amministrativo.

Il mandato nei confronti dell'OdV può essere revocato dall'Amministratore Unico solo per giusta causa anche al fine di garantirne l'assoluta indipendenza, intendendosi per giusta causa una grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico.

*

3.2. FUNZIONI, POTERI E FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

❖ **Funzioni e poteri**

L'Organismo di Vigilanza svolge le seguenti funzioni:

- vigila affinché i destinatari del "*Modello 231*" osservino le prescrizioni in esso contenute (funzione ispettiva e repressiva dei reati);
- sottopone alla Società la necessità di aggiornare il modello nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti;
- verifica i risultati raggiunti con l'applicazione del "*Modello 231*" in ordine alla prevenzione dei reati e valuta la necessità di proporre modifiche del medesimo;
- sollecita i responsabili delle singole unità organizzative al rispetto dei modelli di comportamento;
- indica direttamente quali correzioni e modifiche debbano essere apportate ai protocolli;
- segnala i casi di mancata attuazione del "*Modello 231*"ai responsabili delle singole funzioni aziendali.

Nello svolgimento dell'attività di controllo l'Organismo di Vigilanza deve:

- effettuare interventi periodici volti all'accertamento dell'applicazione del "*Modello 231*" ed in particolare vigilare affinché le procedure ed i controlli da esso contemplati siano posti in essere e adeguatamente documentati;
- segnalare eventuali carenze e/o inadeguatezze del "*Modello 231*" nella prevenzione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001;
- avviare indagini interne straordinarie laddove sia evidente o sospetta la violazione del "Modello 231" ovvero la commissione di reati;
- verificare periodicamente gli atti societari più significativi conclusi dalla società nell'ambito delle aree a rischio;

L.C.I. – LAVORAZIONE CARTA RICLICLATA ITALIANA S.R.L.
TREVISO VIALE REPUBBLICA 193 - CAP 31100
C.F. 04139540266
PEC lci-srl@legalmail.it

- promuovere iniziative per diffondere la conoscenza e l'effettiva comprensione del "*Modello 231*" predisponendo la documentazione interna (istruzioni, chiarimenti, aggiornamenti) ovvero specifici seminari di formazione;
- coordinarsi e confrontarsi con i responsabili delle varie funzioni aziendali per il controllo delle attività nelle aree a rischio e per individuare tutte le problematiche relative all'attuazione del "*Modello 231*";
- richiedere l'aggiornamento periodico della mappa delle attività a rischio e verificarne l'effettivo aggiornamento attraverso il compimento di verifiche periodiche, puntuali e mirate sulle attività a rischio. A tal fine, all'Organismo di Vigilanza devono essere segnalate - da parte degli amministratori e dei responsabili delle singole funzioni aziendali - le eventuali situazioni che possono esporre la Società al rischio di illecito amministrativo dipendente da reato;
- raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute sul rispetto del "*Modello 231*";
- verificare che le norme previste dalle singole Parti Speciali del presente "*Modello 231*" siano comunque in linea con quanto prescritto dal D.Lgs. 231/2001.

L'Organismo di Vigilanza ha la facoltà di:

- accedere a tutta la documentazione societaria;
- avvalersi di consulenti esterni qualora vi sia la necessità di avere un parere che presuppone un'adeguata conoscenza professionale della materia.

❖ **Funzionamento dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza ad inizio incarico e comunque almeno una volta all'anno pianifica l'attività annuale mediante stesura di apposito calendario, fermo restando il controllo continuativo sulla adeguatezza e sull'aggiornamento del MOG, il controllo continuativo sui flussi informativi, la facoltà di approfondire aspetti specifici e non pianificati qualora emergano profili di interesse ed il dovere di intervento a seguito di segnalazione, ove ritenuto opportuno.

Tutta l'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza viene documentata, anche in forma sintetica in un verbale a cui viene allegata la documentazione di cui l'OdV ha preso visione nel corso delle attività specifiche, salvo che si tratti di documentazione che per motivi di riservatezza debba essere custodita separatamente dall'OdV.

Il verbale viene redatto, contestualmente o successivamente alla verifica, dall'OdV (o soggetto verbalizzante da questi designato) e firmato, in duplice copia, dai componenti partecipanti alla riunione a cui si riferisce.

I verbali e gli allegati vengono custoditi dall'OdV.

L.C.I. – LAVORAZIONE CARTA RICLICLATA ITALIANA S.R.L.
TREVISO VIALE REPUBBLICA 193 - CAP 31100
C.F. 04139540266
PEC lci-srl@legalmail.it

L'OdV riferisce almeno annualmente all'Amministratore Unico in merito all'attività svolta con apposita informativa; in ogni caso comunica tempestivamente all'Amministratore Unico eventuali notizie di violazione del MOG e/o commissione di fatti di reato rilevanti ex d. lgs. 231/2001.

L'Organismo di Vigilanza, infine, si dota in autonomia di un proprio Regolamento Interno che deve essere trasmesso, per conoscenza, all'Organo Amministrativo ed al quale si rinvia per quanto non espressamente previsto nel presente capitolo del MOG.

*

3.3. FLUSSI INFORMATIVI PROVENIENTI DALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza trasmette all'Organo Amministrativo i verbali delle verifiche periodiche indicando le eventuali prescrizioni per l'effettiva applicazione del "*Modello 231*" e le ipotesi di violazione dello stesso.

L'Organismo di Vigilanza ha la responsabilità di:

- comunicare, all'inizio di ciascun esercizio sociale, il piano delle attività che intende svolgere;
- comunicare periodicamente, mediante la trasmissione dei verbali di riunione, lo stato di avanzamento del programma definito ed eventuali cambiamenti apportati al piano;
- comunicare immediatamente eventuali problematiche significative scaturite dalle attività di vigilanza;
- relazionare, almeno annualmente, in merito all'attuazione del "*Modello 231*".

L'Organismo di Vigilanza potrà:

- essere convocato, o chiedere di essere convocato, in qualsiasi momento dagli organi sociali al fine di riferire sul funzionamento del "*Modello 231*" o su altre situazioni specifiche che si dovessero verificare nello svolgimento della propria attività;
- comunicare i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle funzioni e/o dei processi, qualora dalle attività scaturissero aspetti suscettibili di miglioramento;
- segnalare eventuali comportamenti e/o azioni non in linea con il "*Modello 231*" e con le procedure aziendali al fine di consentire all'organo di governo della società l'applicazione:

L.C.I. – LAVORAZIONE CARTA RICLICLATA ITALIANA S.R.L.
TREVISO VIALE REPUBBLICA 193 - CAP 31100
C.F. 04139540266
PEC lci-srl@legalmail.it

- di sanzioni disciplinari;
- di azioni correttive.

*

3.4. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del "*Modello 231*", qualsiasi informazione, comunicazione e documentazione, anche se proveniente da terzi, riguardante l'attuazione del Modello deve essere inoltrata all'Organismo di Vigilanza.

Coloro i quali prestano un servizio alla Società, i dipendenti e gli Organi societari devono segnalare all'Organismo di Vigilanza le notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, di reati ovvero notizie in merito a comportamenti non in linea con il Codice Etico o con il "*Modello 231*", commesse da altri dipendenti o dai membri dell'Organo Amministrativo, di cui siano venuti a conoscenza.

Le segnalazioni devono essere effettuate in conformità al *Regolamento per le segnalazioni* presente nel MOG.

Le informative acquisite dall'Organismo di Vigilanza sono trattate, in aderenza al Codice Etico, in modo da garantire il rispetto della dignità umana e della riservatezza e da evitare per i segnalanti qualsiasi forma di ritorsione, penalizzazione o discriminazione.

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità. A tal fine, detto organo potrà escutere l'autore della segnalazione, (laddove non anonimo), altre persone informate sui fatti ed il soggetto nei cui confronti è ipotizzabile la violazione del "*Modello 231*".

*

3.4.1. INFORMAZIONI OBBLIGATORIE

Sono considerate informazioni da trasmettere obbligatoriamente all'Organismo di Vigilanza, a prescindere da un'esplicita richiesta, quelle riguardanti:

- le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- le commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D.Lgs. n. 231/2001;
- eventuali irregolarità nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili;

L.C.I. – LAVORAZIONE CARTA RICLICLATA ITALIANA S.R.L.
TREVISO VIALE REPUBBLICA 193 - CAP 31100
C.F. 04139540266
PEC lci-srl@legalmail.it

- provvedimenti e/o notizie, relative alla Società, provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dall'Organo Amministrativo, dai Responsabili e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari aperti, alle sanzioni irrogate, ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- le relazioni elaborate dai responsabili delle varie funzioni aziendali da cui emergano fatti, eventi o omissioni anche solo potenzialmente ricollegabili alle fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001;
- le informazioni sulle modifiche dell'organizzazione aziendale sull'evoluzione delle attività attinenti alle aree a rischio individuate dal "*Modello 231*";
- le delibere dell'Organo Amministrativo;
- gli aggiornamenti della valutazione dei rischi aziendali, come redatta a norma del D. Lgs. 81/2008;
- gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, quasi infortuni e incidenti;
- i risultati della sorveglianza sanitaria che contemplino inidoneità parziali e totali a mansioni specifiche;
- gli aggiornamenti e le modifiche dell'organizzazione del lavoro;
- le disposizioni organizzative e organigrammi aziendali, il sistema delle deleghe gestorie e di funzioni e qualsiasi modifica ad esso riferita;
- ogni controversia giudiziale e/o sanzione amministrativa ricevuta.

I flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza vengono inviati all'apposito indirizzo mail dell'OdV o, in alternativa, tramite posta ordinaria con raccomandata a/R presso l'indirizzo fornito dallo stesso.

*

L.C.I. – LAVORAZIONE CARTA RICLICLATA ITALIANA S.R.L.
TREVISO VIALE REPUBBLICA 193 - CAP 31100
C.F. 04139540266
PEC lci-srl@legalmail.it

SEZIONE IV

FORMAZIONE E INFORMATIVA

Ai fini dell'attuazione del presente "*Modello 231*", la formazione del personale e la diffusione del documento sono gestite dall'ufficio che si occupa del personale in stretta cooperazione con l'Organismo di Vigilanza.

4.1. PIANO FORMATIVO

Il piano formativo viene articolato - in relazione ai contenuti ed alle modalità di erogazione - in base alla qualifica dei destinatari, al livello di rischio dell'area in cui operano, alle funzioni di rappresentanza della Società.

La formazione ed i relativi contenuti devono essere articolati come segue:

- **per responsabilità** (soggetti apicali, responsabili di struttura organizzativa e responsabili interni ai sensi del D.Lgs. 231/2001, risorse con deleghe specifiche, altri dipendenti);
- **per aree di rischio** (ovverosia in base alle varie aree di operatività della società suddivise in base alle diverse parti speciali del Modello 231);
- **per ruolo professionale**, in relazione alle attività svolte con particolare riguardo ai ruoli che svolgono attività specifiche o "*sensibili*" ai sensi del D.lgs. 231/2001;
- **neoassunti e nuovi incarichi**: ponendo particolare attenzione al personale destinato a ricoprire nuovi incarichi/ruoli, in particolare se relativi a **ruoli/attività** specifiche o "*sensibili*".

*

4.2. CONTENUTO DELLE SESSIONI FORMATIVE

La formazione deve innanzitutto prevedere i seguenti contenuti:

- una **parte istituzionale**, comune per tutti i destinatari avente ad oggetto la normativa di riferimento (D.Lgs. 231/2001 e reati presupposto), il "*Modello 231*" ed il suo funzionamento;

- una **parte speciale**, relativa a specifici ambiti operativi. Tale modulo formativo si pone l'obiettivo di garantire la conoscenza della mappatura delle attività sensibili, dei reati presupposto, delle fattispecie configurabili e dei presidi specifici delle aree di competenza degli operatori

Essendo obbligatoria, la formazione in parola deve essere oggetto di apposita documentazione e certificazione.

L'attività formativa può essere svolta attraverso differenti modalità di erogazione:

- sessioni in aula, con incontri dedicati oppure mediante l'introduzione di moduli specifici all'interno di sessioni formative standard già adottate, a seconda del contenuto e dei destinatari;
- *e-learning*: attraverso un modulo relativo alla parte istituzionale per tutti i dipendenti, con eventuali test di verifica di apprendimento;
- intranet aziendale.

I contenuti formativi devono essere opportunamente aggiornati in relazione alle evoluzioni della normativa e del "*Modello 231*".

L'Organismo di Vigilanza, unitamente alla struttura aziendale dedicata al D. Lgs. 231/2001, si occupa di promuovere le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del "*Modello 231*" da parte di tutto il personale.

*

L.C.I. – LAVORAZIONE CARTA RICLICLATA ITALIANA S.R.L.
TREVISO VIALE REPUBBLICA 193 - CAP 31100
C.F. 04139540266
PEC lci-srl@legalmail.it

SEZIONE V

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

5.1 PRESENTAZIONE DELLA SOCIETÀ

La *L.C.I. Lavorazione Carta Riciclata italiana S.r.l.* in base all'oggetto sociale descritto nello statuto all'art. 2 svolge le seguenti attività:

- la raccolta, il commercio e la separazione di materiali di riciclaggio, in particolare la carta usata sia sul territorio nazionale che all'estero e costituire succursali o aziende analoghe o simili, acquistare o assumere partecipazioni nelle stesse.
- compiere, in via non prevalente e del tutto occasionale e strumentale, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari commerciali, industriali e finanziarie - queste ultime non nei confronti del pubblico - necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, compreso l'affitto di rami d'azienda, ed assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese o società, costituite o costituende, aventi oggetto analogo, affine e/o connesso al proprio, nel rispetto dell'art. 2361 del cod. civ.

5.1.1. Compagine Societaria

La compagine societaria della *L.C.I. Lavorazione Carta Riciclata italiana S.r.l.*, ad oggi risulta così costituita[6]:

[6] Cfr. visura camerale aggiornata al 22 marzo 2022.

Sintesi della composizione societaria e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 31/03/2021

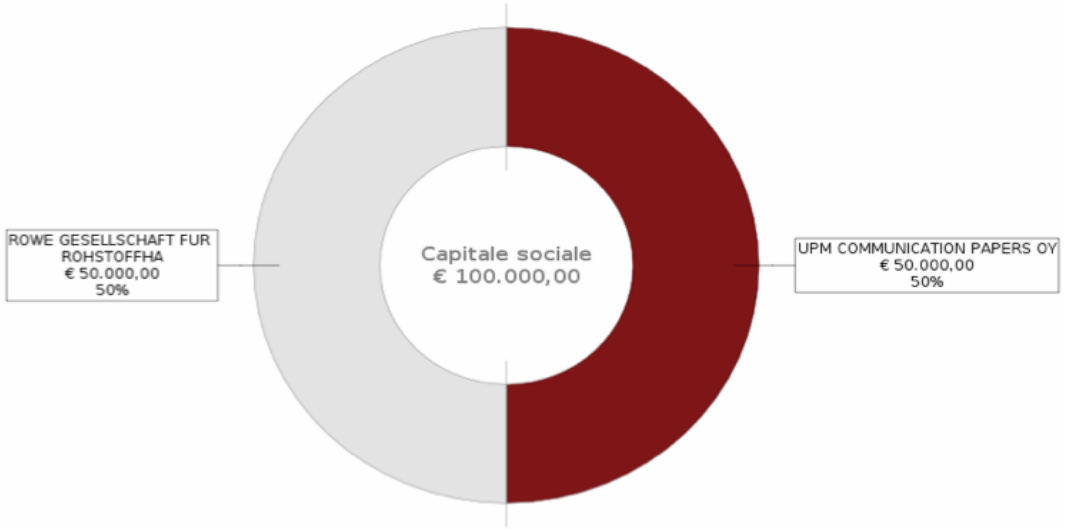

Il grafico e la sottostante tabella sono una sintesi degli assetti proprietari dell'impresa relativa ai soli diritti di proprietà, che non sostituisce l'effettiva pubblicità legale fornita dall'elenco soci a seguire, dove sono riportati anche eventuali vincoli sulle quote.

Socio	Valore	%	Tipo diritto
UPM COMMUNICATION PAPERS OY 91097010937	50.000,00	50 %	proprieta'
ROWE GESELLSCHAFT FUR ROHSTOFFHA 98133340178	50.000,00	50 %	proprieta'

L.C.I. – LAVORAZIONE CARTA RICLICLATA ITALIANA S.R.L.
TREVISO VIALE REPUBBLICA 193 - CAP 31100
C.F. 04139540266
PEC lci-srl@legalmail.it

Come si evince dal grafico, pertanto, la *L.C.I. Lavorazione Carta Riciclata italiana S.r.l.*, è costituita da due:

- La La Rowe Gesellschaft fuer Rohstoffhandel Wertstoffrecycling Entsorgung GmbH azienda tedesca impiegata nel campo del riciclo della carta da macero e della raccolta di carta comunale, con sede principale a Norimberga e altre due sedi dislocate a Monaco e Dachau.
- la Upm – Kymmene Oyj, multinazionale finlandese presente in tutto il mondo con 64 unità produttive (cartiere del settore grafico) delle quali 53 in Europa, 4 in USA, 3 in Cina e 1 in Australia, Malesia e Sud Africa.

***Mission*, obiettivi strategici e politica aziendale**

La LCI, in ragione della propria compagine societaria, svolge la propria attività anche all'estero, non solo nei confronti delle due socie, ma anche con cartiere in Austria, Francia, Germania e Slovenia, nonché in Cina.

Lo svolgimento dell'attività all'estero non comporta il venir meno della realizzazione di reati presupposto 231 e della configurazione della relativa responsabilità in quanto, ai sensi dell'art. 4 del d. lgs. 231 del 2001 *"[...]gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto"*.

5.1.2. Organizzazione societaria

Dal punto di vista della struttura societaria, la *L.C.I. Lavorazione Carta Riciclata italiana S.r.l.*, è attualmente amministrata da un Amministratore Unico mentre l'Organo di controllo, invece, è costituito dal Sindaco Unico con funzione di Revisore legale dei conti in carica fino all'approvazione del bilancio 2022.

Per quanto riguarda l'organizzazione aziendale interna, invece, si rimanda all'Organigramma della Società tempo per tempo vigente.

*

5.2. SEGMENTAZIONE DELLE FUNZIONI

La Società adotta e attua, adeguandole costantemente, scelte organizzative efficaci per garantire che la ripartizione di poteri, competenze, funzioni, mansioni e responsabilità dei singoli soggetti operanti nella Società e la loro collocazione all'interno dell'organizzazione aziendale, siano conformi a principi di trasparenza, chiarezza, verificabilità e siano sempre coerenti con l'attività in concreto svolta nella stessa.

*

L.C.I. – LAVORAZIONE CARTA RICLICLATA ITALIANA S.R.L.
TREVISO VIALE REPUBBLICA 193 - CAP 31100
C.F. 04139540266
PEC lci-srl@legalmail.it

Per quanto riguarda la Società, la stessa ha adottato un sistema di segmentazione delle funzioni attraverso l'adozione di apposite procure speciali nei confronti dei Responsabili dell'area amministrativa e dell'area acquisti.

Per le funzioni conferite con le procure si rinvia alla visura camerale.

***

L.C.I. – LAVORAZIONE CARTA RICLICLATA ITALIANA S.R.L.
TREVISO VIALE REPUBBLICA 193 - CAP 31100
C.F. 04139540266
PEC lci-srl@legalmail.it